



Città di Caserta



Città di Caserta
Medaglia d'oro al Merito Civile

REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE, L'INSTALLAZIONE, LA MODIFICA E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E ASSIMILABILI ai sensi dell'art.8, c.6 della legge n.36 del 22.02.2001 e smi nonché per l'adozione di un sistema di monitoraggio delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico.



“Regolamento per la localizzazione, l’installazione, la modifica e l’esercizio degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 22 febbraio 2001 e smi, nonché per l’adozione di un sistema di monitoraggio delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico”.

INDICE GENERALE

- Premessa

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Ambito di applicazione

ART. 2 – Finalità e obiettivi

ART. 3 – Ruoli e Responsabilità delle parti

CAPO II – CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

ART. 4 – Aree preferenziali: Criteri preferenziali per la collocazione di nuovi impianti

ART. 5 – Divieto di installazione degli impianti

ART. 6 – Misure di tutela dell’ambiente e del paesaggio

ART. 7 - Azioni di risanamento e tutela ambientale

ART. 8 – Rilocalizzazione degli impianti esistenti

CAPO III – DISCIPLINA DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA

ART. 9 – iter istruttorio preliminare al Dlgs 259/2003

ART. 10 – Procedura autorizzativa

10.1 – Impianti di telefonia – stazioni radio base

10.1.1 – Nuovi Impianti

10.1.2 – Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti

10.1.3 – Variazioni non sostanziali degli impianti

10.2 – microcelle, ponti radio, altri impianti

10.3- Impianti temporanei

10.4 – Impianti di altri enti pubblici

10.5 – Messa in esercizio e comunicazione post attivazione – certificato di conformità post attivazione

10.6 – Canone patrimoniale

CAPO IV – MONITORAGGIO VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 11 – Informazione ed educazione ambientale e sanitaria

ART. 12 – Monitoraggio

ART. 13 – Vigilanza e controllo

CAPO V – MISURE SANZIONATORIE E FINALI

ART. 14 Sanzioni

ART. 15 entrata in vigore



PREMESSA

1. Con il seguente Regolamento, il Comune di Caserta intende assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per la telefonia mobile, garantendo l'esigenza di copertura del servizio sul territorio e attenendosi al principio di cautela e alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, con particolare riferimento ai ricettori sensibili, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 22 febbraio 2001, n. 36, del DPCM 8 luglio 2003 e della Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il presente Regolamento si ispira ai seguenti principi e criteri:
 - a) razionale inserimento degli impianti nel territorio, uso delle tecnologie più avanzate disponibili e programmazione di eventuali interventi di risanamento e rilocalizzazione, tenendo conto del principio di precauzione di cui all'art.191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
 - b) Il Comune si rende disponibile a localizzare gli impianti prevalentemente all'interno di aree di proprietà comunale o pubblica, poiché tale localizzazione può consentire di individuare siti più adatti a minimizzare gli impatti elettromagnetici, come successivamente specificato; ritiene altresì di favorire gli impianti in condivisione o coubicazione quando le condizioni lo consentano;
 - c) in relazione all'insediamento degli impianti, il Comune assicura la partecipazione dei Comitati e delle associazioni, in quanto portatori degli interessi collettivi dei cittadini rappresentati, individuando nei Quartieri il luogo prescelto per tale attività di confronto.
3. Gli operatori di telefonia mobile, entro il 31 marzo di ogni anno, presentano al Comune un programma annuale di installazione e/o modifica degli impianti, al fine di garantire una pianificazione e una distribuzione razionale degli impianti sul territorio. Successivamente il Comune avvia la programmazione delle installazioni, attivando una fase di concertazione con i gestori per la redazione di un **Piano di installazione Comunale (PIC)**. Nell'ambito della redazione del PIC, il Comune assicura la partecipazione delle parti sociali e la cittadinanza, attraverso l'istituzione di un **Forum Consultivo**, garantendo così una piena condivisione e trasparenza delle decisioni.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 22 febbraio 2001 n. 36 e s.m.i. "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", della L.R. 14/2001 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 3202/02 e n.2006/2003 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina, nel rispetto delle disposizioni e norme sovraordinate, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di cui al successivo comma, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui



limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato.

2. Il presente Regolamento si applica alle antenne per la telefonia mobile, stazioni radio base, impianti a bassa potenza, impianti a servizio di nuove tecnologie di trasmissione strumentali e alle relative infrastrutture di sostegno, riportati in seguito nel testo per brevità come “impianti per telefonia mobile” (o più semplicemente “impianti”) pur comprendendo tutte le tipologie e anche le nuove tecnologie.
3. Sono esclusi dall’applicazione del presente Regolamento le antenne delle emittenti radio-TV, che sono assoggettate ad altra disciplina e, inoltre, gli apparati di telefonia mobile afferenti alla Difesa nazionale, ai Servizi di emergenza tecnica e sanitaria e alla Pubblica sicurezza.
4. Le disposizioni legislative e regolamentari, o comunque di rango superiore nella gerarchia delle fonti richiamate nel presente regolamento, si intendono automaticamente sostituite, modificate o integrate dalle successive loro abrogazioni, modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 - FINALITA’ E OBIETTIVI

1. Il presente Regolamento fornisce gli indirizzi, i criteri e la disciplina di riferimento per assicurare il corretto insediamento urbanistico, territoriale ed ambientale degli impianti di telefonia mobile, minimizzando contestualmente l’esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001 e ss.mm. ii.
2. Il presente Regolamento assicura le seguenti finalità ed obiettivi:
 - a. tutela della salute umana dagli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici, tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico;
 - b. armonizzazione delle esigenze dell’Amministrazione, di cui al punto precedente, con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni;
 - c. minimizzazione dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
 - d. promozione di interventi di riqualificazione delle aree ritenute non idonee ai sensi dell’art. 4 del presente Regolamento, anche mediante interventi di rilocalizzazione degli impianti;
 - e. accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o all’interno di siti comuni, anche nei casi di rilocalizzazione;
 - f. riduzione del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico.
 - g. rendere partecipi le parti sociali e la cittadinanza, nei meccanismi di partecipazione alle scelte di programmazione, monitoraggio e risanamento, garantendo al contempo la corretta informazione ai cittadini.

Art. 3 – RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

Comune

1. L’Amministrazione Comunale autorizza l’installazione e la modifica di infrastrutture per impianti radioelettrici di telefonia mobile.
2. L’Amministrazione Comunale dispone, aggiorna e rende disponibile sotto forma informatica la cartografia comunale dei ricettori sensibili e le relative aree di pertinenza e le fasce di



rispetto.

3. Il Comune promuove l'attività di ricerca di soluzioni innovative e migliorative anche tramite costituzione di appositi tavoli e gruppi di lavoro; in particolare collabora per individuare soluzioni che garantiscano inserimenti compatibili con il territorio, per modalità tipologiche e costruttive.
4. Il Comune informa la cittadinanza sul tema oggetto del regolamento, con strumenti che possano garantire ai cittadini con informazioni trasparenti e tempestive.
5. Il Comune esegue, azioni di vigilanza e controllo, con l'applicazione delle procedure sanzionatorie.
6. Il Comune promuove campagne di informazione, avvalendosi della collaborazione di esperti riconosciuti del settore, al fine di promuovere un uso consapevole delle nuove tecnologie.

Arpac

7. Arpac provvede, come da indicazioni del Decreto Legislativo 259/2003 e ss.mm.ii., ad eseguire una valutazione preventiva della compatibilità elettromagnetica, mediante simulazioni del campo elettrico, degli impianti di telefonia mobile e ne comunica l'esito al Comune e al Dipartimento di Sanità Pubblica di Azienda ASL.
8. Arpac provvede, ad eseguire ad installazione ultimata e prima dell'inizio della messa in esercizio dell'impianto un controllo tecnico e una verifica dei livelli di emissione e la corrispondenza con la normativa di riferimento, comunicando al Comune i risultati del controllo eseguito.
9. Arpac, aggiorna e rende disponibile sotto forma informatica la cartografia degli impianti di telefonia mobile, in cui sono riportate le ubicazioni delle stazioni esistenti.
10. Arpac garantisce il monitoraggio dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici indotti da stazioni radio base a partire dalle situazioni di potenziale criticità, raccolte e vagliate dal Comune o nell'ambito della propria attività di vigilanza e controllo.
11. Arpac diffonde alla cittadinanza i dati risultanti dalle misure e monitoraggi eseguiti, li rende disponibili mediante pubblicazione sul sito web dell'Agenzia e informa la cittadinanza sulla tematica dell'inquinamento elettromagnetico.

Azienda ASL

12. Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda ASL, conformemente alle indicazioni regionali e ministeriali:
 - a) partecipa e supporta, i tavoli tecnici e i gruppi di lavoro istituiti presso il Comune di Caserta;
 - b) monitora e aggiorna gli studi scientifici ed epidemiologici, promuove e informa, con progetti di educazione alla salute, la cittadinanza.

Gestori

13. Per ridurre al minimo l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, il gestore dell'impianto adotta tutte le cautele necessarie, utilizzando le più avanzate tecnologie e le migliori conoscenze disponibili al momento dell'installazione e nel mantenimento in efficienza degli impianti, nel rispetto della normativa vigente.
14. Il gestore ha l'obbligo di:
 - a) mettere in campo tutte le azioni necessarie a migliorare l'inserimento degli impianti nel contesto urbano, in particolare adoperandosi a ricercare tipologie esteticamente compatibili,



minimizzare l'impatto visuale delle strutture tecnologiche, fornire elementi di arredo urbano, interrare o mascherare – ove possibile – le strutture fuori terra di servizio (shelter) e per contenerne l'impatto acustico;

- b) fornire – se richiesto motivatamente dalla Pubblica Amministrazione e fatte salve le informazioni riconducibili a segreti tecnici commerciali e industriali - gli elementi tecnici necessari ad effettuare eventuali approfondimenti o monitoraggi.
15. Compatibilmente con la qualità del servizio svolto dai gestori degli impianti di telefonia, al fine di minimizzare il contributo elettromagnetico, devono essere adottate tutte le ulteriori misure possibili come, ad esempio, un'opportuna orientazione REE dell'antenna, le minime potenze di funzionamento dell'impianto, l'applicazione della migliore tecnologia disponibile.

Forum consultivo

16. Il Comune intende provvedere a divulgare le informazioni in suo possesso in materia di campi elettromagnetici ed a promuovere campagne di informazione sui rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti e sulle misure adottate per tutelare la cittadinanza, nonché informare la cittadinanza stessa dei risultati dell'attività di controllo e monitoraggio, anche rendendo disponibili via internet i dati raccolti.
17. Al fine di conciliare gli interessi contrapposti delle parti in ordine alla determinazione dei siti più idonei e pervenire alla ottimale localizzazione degli impianti, l'Amministrazione Comunale si avvarrà del Forum consultivo comunale permanente, composto dai rappresentanti degli Assessorati competenti, dell'ARPAC, dell'ASL, dei gestori degli impianti, delle associazioni locali e dei comitati cittadini interessati alla specifica problematica.
18. Il Forum così costituito avrà funzione consultiva e propositiva per l'Amministrazione Comunale sulla programmazione e sugli indirizzi del Piano di Installazione Comunale.
19. L'Amministrazione Comunale fornirà al Forum tutte le informazioni consentite dalla legge in suo possesso relative agli impianti esistenti e da installare. La partecipazione al Forum dovrà essere promossa dall'Assessore competente.

CAPO II - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

ART. 4 – AREE PREFERENZIALI: CRITERI PREFERENZIALI PER LA COLLOCAZIONE DI NUOVI IMPIANTI

- 1. I gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione e alla mitigazione degli impatti visivi, ove tecnicamente possibile.
- 2. Le aree del territorio definite come preferenziali per l'installazione degli impianti sono:
 - a) in maniera prioritaria aree di proprietà dell'Amministrazione Comunale. L'assegnazione di aree, manufatti e terreni di proprietà del Comune di Caserta ai gestori di Telefonia mobile avviene a titolo oneroso;
 - b) aree già servite da viabilità, in area di rotatoria stradale, se di idonee dimensioni, al fine di evitare la realizzazione di nuove infrastrutture a servizio della postazione;
 - c) aree di seguito riportate:
 - infrastrutture per la mobilità;
 - infrastrutture tecnologiche;
 - tessuti prevalentemente per attività;
 - servizi pubblici di livello locale nel rispetto di quanto disciplinato dal successivo art. 4 del



presente Regolamento;

- servizi pubblici di livello urbano quali cimiteri e relative zone di rispetto, attrezzature complementari alla mobilità, attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
 - aree sportive attrezzate;
 - aree ad uso commerciale, produttiva, alberghiera e direzionale e per servizi con elevata frequentazione (stazioni, aree fieristiche, etc);
 - aree agricole e altre aree con idonee caratteristiche di minimizzazione e di significativa distanza da edifici;
 - le altezze degli edifici circostanti - per una distanza indicativa di circa 100 m - devono essere inferiori a 16 m;
 - per le aree collinari la distanza di cui sopra è pari a m. 30.
3. Sono inoltre da privilegiare, se tecnicamente possibile, e compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici:
- a) l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni (cositing) preferibilmente in aree non densamente abitate e compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio;
 - b) l'alloggiamento degli impianti di telefonia mobile su strutture già esistenti quali pali per l'illuminazione stradale, sostegni per le insegne, torri faro, serbatoi idrici, ecc.;
 - c) la localizzazione su immobili e/o aree di proprietà comunale;
 - d) la localizzazione su edifici che risultino essere i più alti tra tutti quelli contigui.
4. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente Regolamento devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e l'impatto visivo.
5. Si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, intesi come l'insieme di azioni che permettono di ridurre l'impatto visivo dovuto agli impianti e l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si tiene conto di tali procedimenti anche per gli impianti esistenti sui quali è possibile formulare ipotesi di restyling. Si elencano i seguenti possibili criteri progettuali:
- a) adottare tutti gli accorgimenti progettuali con l'obiettivo di rendere minime le altezze e le sezioni dei supporti;
 - b) limitare sbracci, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno degli elementi radianti;
 - c) ridurre al minimo scalette e supporti di servizio, nel rispetto delle relative norme di sicurezza;
 - d) impiegare materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con edifici o strutture limitrofe ed integrarsi nei coni di visuale principali;
 - e) adottare tutti gli accorgimenti al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, come basi, shelter di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi integranti i progetti tecnici; il vano apparati dovrà essere realizzato in maniera tale da richiamare le tipologie edilizie locali ed inserirsi correttamente nell'ambiente circostante;
 - f) adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l'impatto visivo e a preservare il paesaggio attraverso l'utilizzo di vegetazione arborea ed arbustiva;
 - g) adottare opportuni mascheramenti ed integrazioni architettoniche.
6. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura dai gestori sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei



campi elettromagnetici, sia per finalità di mitigazione dell'impatto visivo, estetiche e di decoro.

7. Nella progettazione di nuovi impianti si indicano i seguenti criteri progettuali:

- a) evitare, per quanto possibile, di orientare le antenne verso i siti sensibili di cui all'art. 5 (strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche ecc.) presenti all'interno dell'area di controllo (raggio di 200 metri dall'impianto) o comunque presenti nelle vicinanze;
- b) se trattasi di un impianto su edificio, e in particolare con tetto piano, è preferibile collocare gli impianti radianti in modo da non coinvolgere con i lobi secondari il piano sottostante e gli eventuali residenti.
- c) In tali aree è possibile individuare collocazioni che si considerano preferenziali, per una corretta integrazione tra impianti e territorio, al fine di provvedere alla minimizzazione dei campi elettromagnetici:
- d) individuare edifici di idonea altezza (quota compresa indicativamente tra i 25 e i 40 m circa) e edifici circostanti di altezza significativamente minore;
- e) individuare edifici ad uso direzionale, commerciale, produttivo, alberghiero e di servizio.
- f) Qualora vi siano richieste avanzate da più gestori sulla medesima area, occorre valutare le possibili sinergie impiantistiche.
- g) E' opportuna l'integrazione dei nuovi impianti in strutture esistenti (pali di illuminazione, canne di esalazione, insegne, etc.), qualora compatibili con la minimizzazione dell'esposizione.

ART. 5 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Tutte le localizzazioni devono tendere alla localizzazione volte alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili, definiti ed individuati in modo specifico; è fatto divieto di installare impianti su siti sensibili e/o a distanza inferiore ai 75 m quali:
 - le aree adibite ad uso sanitario, con espresso riferimento a tutte le strutture di degenza;
 - le aree adibite ad uso assistenziale con degenza;
 - strutture per anziani: Casa residenza per anziani (CRA);
 - strutture per disabili: Centro socio-riabilitativo residenziale;
 - strutture per malati di AIDS : Casa alloggio;
 - centri diurni;
 - residenze sanitarie assistenziali (RSA);
 - orfanotrofi;
 - oratori;
 - le aree adibite ad uso scolastico pubbliche e private, ovvero gli asili nido, le scuole materne, elementari, medie e superiori;
 - i parchi gioco e le aree a verde pubblico attrezzato o adibite ad uso pubblico con permanenza di persone oltre le 4 ore giornaliere;
 - i carceri ivi comprese le relative pertinenze, facendo riferimento per queste ultime a quanto stabilito dal D.M. 7.12.2016 e smi - Approvazione delle Linee guida, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA, relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili".



2. Gli impianti di telefonia mobile esistenti, installati sugli immobili e/o a distanza inferiore a m 75 di cui al comma precedente, sono oggetto di delocalizzazione in conformità con le finalità stabilite nel presente Regolamento, previa individuazione, autorizzazione e attivazione contestuale di altro sito compatibile ai fini di una efficiente erogazione del servizio, così come regolamentato al successivo Art. 7.
3. Il divieto di installazione di cui sopra può essere derogato sui singoli beni classificati come siti sensibili che, per attività di prevalente interesse pubblico in essi svolta e su richiesta motivata dell'ente o amministrazione titolare o utilizzatore del bene, richiedano una puntuale copertura radioelettrica.
4. Non è consentita l'installazione degli impianti su edifici costruiti abusivamente, che non abbiano ottenuto il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
5. Non è consentita l'installazione e/o la modifica degli impianti su edifici realizzati prima dell'apposizione di vincoli, in assenza di autorizzazione e/o nulla osta e/o parere favorevole dell'Ente che ha apposto il vincolo.

ART. 6 - MISURE DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 4 l'installazione degli impianti dovrà conformarsi alla normativa dettata dalla pianificazione sovraordinata allo strumento urbanistico comunale (Piano Territoriale Paesistico, Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, Piano di Bacino, ecc.).
2. È comunque controindicata la localizzazione e la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica sulle aree sottoposte a vincoli paesaggistici e storico culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, e a vincoli forestali, idrogeologici, ambientali e naturalistici individuate dal Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), come Paesaggio naturale, Paesaggio naturale agrario, Paesaggio agrario di rilevante valore e Paesaggio agrario di valore, e sui beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, di cui all'articolo 10 del medesimo decreto.
3. È altresì controindicata la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica nelle zone di tutela integrale e paesaggistica.
4. I progetti di SRB di telefonia mobile che ricadono nelle aree a Verde pubblico o privato, negli Ambiti di programmazione strategica, nelle aree destinate a Servizi, a Infrastrutture e/o Impianti, dovranno essere corredati da una "Valutazione Ambientale Preliminare" (V.A.P.);
5. Nell'ambito della Valutazione Ambientale Preliminare i progetti devono prevedere interventi di Mitigazione di Impatto Ambientale (M.I.A.); in subordine i gestori devono proporre adeguati interventi ambientali da attuarsi nell'immediato contesto o nell'area di pertinenza. In caso di impossibilità a realizzare gli stessi, i gestori possono richiedere di corrispondere importi sostitutivi, commisurati all'entità dell'intervento e alla valenza ambientale del sito, che consentirà all'Amministrazione Comunale di realizzare gli interventi ambientali nel contesto urbano di appartenenza.
6. In caso di interferenza o sovrapposizione con norme sovraordinate si applicano esclusivamente tali norme sovraordinate, per cui la V.A.P. non è dovuta.
7. La realizzazione di impianti in aree o su immobili sottoposti a vincoli ambientali, paesaggistici o di altra natura, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dall'amministrazione competente alla tutela del vincolo medesimo.



ART. 7 - AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE

1. L'ufficio Inquinamento Acustico – Elettromagnetico del Settore Ecologia e Ambiente del Comune di Caserta promuove azioni di risanamento degli impianti esistenti ai sensi della legge n. 36/2001 e del D.Lgs. n. 259/2003, e loro successive modifiche ed integrazioni in conformità del D.M. n. 381/1998.
2. La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato il superamento, con il contributo di una o più sorgenti, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8 luglio 2003, dal disposto di cui alla legge n. 221/2012. Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della soglia superata, e quindi, rispettivamente, al di sotto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8 luglio 2003 e dal disposto di cui alla legge n. 221/2012.
3. Le azioni di risanamento e riqualificazione per gli impianti attualmente collocati in siti ritenuti incompatibili con il contesto monumentale, archeologico, architettonico, paesaggistico ed ambientale e, in particolare, Patrimonio UNESCO, nonché quelli richiamati al precedente art. 4 dovranno tenere conto, nelle forme e nei modi anche concordati con gli operatori, di azioni di rimozione e rilocalizzazione degli impianti entro e non oltre due anni. Le decisioni sono assunte all'esito delle risultanze di apposita Conferenza dei Servizi.
4. Ogni azione volta al risanamento degli impianti viene attuata a cura e spese dei titolari degli stessi.

ART. 8 – RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

1. Gli impianti esistenti alla data di approvazione del presente regolamento saranno oggetto di verifiche di conformità alle norme vigenti ed ai principi, finalità ed obiettivi di qualità e di eventuale delocalizzazione in siti ritenuti più idonei nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
2. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:
 - a) gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento comunale;
 - b) il Comune verifichi che non sussistono più le condizioni di compatibilità dell'impianto, a seguito di sopraggiunti motivi imperativi di interesse pubblico che comportino una modifica d'uso di un'area comunale o di un immobile ove è installata una stazione radio base, in proprietà comunale e/o per successive modifiche degli strumenti urbanistici attuativi e/o per motivi di sicurezza pubblica e/o per violazione delle normative ambientali;
 - c) verifichi che non sussistono più le condizioni di compatibilità dell'impianto, installato in aree di proprietà privata, con il piano regolatore del Comune o con altri strumenti di pianificazione o con norme di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio culturale, dell'igiene e salute, e/o per motivi di sicurezza pubblica e/o per violazione delle normative ambientali;
 - d) è accertata l'impossibilità di garantire il rispetto dei limiti di esposizione previsti dal DPCM 8 luglio 2003 ovvero della eventuale successiva normativa di settore;
3. il Comune, allorché verifichi che non sussistono più le condizioni di compatibilità dell'impianto, notifica al gestore la sopraggiunta incompatibilità dell'installazione e lo invita ufficialmente a



presentare, entro un tempo congruo, il progetto di risanamento dell'impianto mediante delocalizzazione.

4. La dismissione di impianti esistenti incompatibili con la disciplina dettata dal presente regolamento e l'eventuale trasferimento in altro sito idoneo deve avvenire entro sei mesi dall'approvazione del progetto di risanamento, con eventuale proroga rilasciata a discrezione dell'amministrazione comunale per altri sei mesi, su motivata richiesta presentata dal gestore almeno 30 giorni prima della scadenza.
5. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti dal presente Regolamento comunale.
6. Gli operatori di rete, che intendono rilocalizzare un impianto esistente, possono richiedere al Comune la disponibilità di uno o più siti alternativi.

CAPO III – DISCIPLINA DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA

ART. 9 – ITER ISTRUTTORIO PRELIMINARE AL DLGS 259/2003

1. L'Amministrazione Comunale è disponibile a svolgere approfondimenti al fine di concertare i siti per nuovi impianti di telefonia, con un coinvolgimento diretto delle strutture tecniche, a fini istruttori e decisionali.
2. Tale attività è funzionale ad orientare i gestori a scegliere aree a minore densità abitativa o a maggiore distanza da siti sensibili; tale attività può essere inoltre indirizzata a individuare siti in alternativa a quanto già individuato dal gestore per una presentazione di un'istanza di autorizzazione al Comune.
3. Prima della presentazione di progetti di localizzazione di impianti di telefonia allo Sportello Unico delle Attività Produttive, i Gestori possono rappresentare all'Amministrazione Comunale l'esigenza di collocare un impianto, indicando un areale idoneo.
4. Il Comune ricerca una soluzione e la propone al gestore, tenendo conto delle indicazioni di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7 e tenendo conto delle opportunità territoriali e delle potenziali situazioni di criticità.
5. La fase di concertazione per la collocazione di impianti dura 60 giorni.
6. Il gestore si rende disponibile a fornire – se richiesto – eventuali elementi progettuali aggiuntivi, al fine di meglio orientare la Pubblica Amministrazione nell'individuazione di siti puntuali.
7. In caso l'iter istruttorio di concertazione termini positivamente, una volta individuato una collocazione di un impianto in area pubblica comunale, segue deliberazione di Giunta e successiva fase autorizzativa dei nuovi impianti, secondo quanto previsto dal Decreto 259/2003 e smi.
8. La concertazione è finalizzata a individuare idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione, al fine di ridurre l'impatto ambientale e di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia.
9. L'utilizzo di strutture impiantistiche comuni (ivi comprese le coperture degli edifici) per i differenti gestori deve essere espressamente valutato in fase istruttoria per gli obiettivi di cui al comma precedente.



ART. 10 - PROCEDURA AUTORIZZATIVA

1. Conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui all'art. 1, dovranno presentare la migliore soluzione tecnica possibile, che esprima il livello più basso di campo elettromagnetico e minimizzi gli effetti sulle componenti ambientali e paesaggistiche.
2. Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni.

10.1 - IMPIANTI DI TELEFONIA - STAZIONI RADIO BASE

1. L'installazione e le modifiche degli impianti sono soggette a richiesta di autorizzazione ai sensi degli artt. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 del D.Lgs. n. 207/2021 (Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche, ex artt. 86, 87, 87/bis - ter - quater del D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii.).
2. La realizzazione, la modifica tecnologica, l'implementazione ed il trasferimento degli impianti in esame presuppongono il perfezionamento del titolo di legittimazione di cui all'art. 87 e segg. del D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii.
3. L'istanza, conforme al modello A dell'allegato n. 13 al D.Lgs. n. 259/2003, è trasmessa allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)– istituito presso il competente Settore Comunale, a firma del legale rappresentante, ed è corredata della documentazione, anche su supporto informatico, prevista dal medesimo allegato. L'istanza e la documentazione allegata è trasmessa anche al protocollo dell'ente per la dovuta pubblicazione all'albo pretorio ed al sito del comune.
4. L'istanza dovrà contenere idonea documentazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, comprovante la titolarità, da parte del richiedente:
 - a. di un titolo giuridico valido ed efficace che lo abiliti a realizzare e gestire in proprio l'impianto in esame, ovvero a realizzare e gestire l'impianto;
 - b. di un titolo giuridico vigente ed efficace che lo abiliti all'uso dell'area e/o dell'immobile prescelto come sito di installazione dell'impianto.L'istanza deve essere inoltre corredata di tutta la documentazione prevista dal D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii., tra cui:
 - a) autorizzazioni, pareri, nulla osta, o altro atto di assenso comunque denominato, previsto dalla normativa vigente;
 - b) il parere favorevole dell'ARPA sulla compatibilità del progetto alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dal disposto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni nonché sulle possibili interferenze relative agli apparati elettromedicali, tenendo anche conto dei valori di fondo elettromagnetico esistenti e dei valori stimati dell'impianto;
 - c) eventuali altri pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla-osta ed altri atti di assenso comunque denominati previsti per legge in relazione agli eventuali vincoli presenti;
 - d) la ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria;
5. Ove non sussistano i casi di esclusione riportati nelle norme di piano regolatore e nel presente Regolamento, l'istanza deve essere anche corredata dalla documentazione necessaria all'espressione del parere sub-procedimentale relativo alla Valutazione Ambientale Preliminare (V.A.P.) e della relativa ricevuta di pagamento dei "Diritti di Segreteria".
6. Le modifiche di impianti esistenti con impatti non rilevanti dal punto di vista paesaggistico, in



analogia alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e relativamente alle caratteristiche geometriche, non necessitano di richiesta della V.A.P. qualora sia asseverato che sussistano i presupposti dell'art. 40 comma 5 del D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021.

7. Nel caso di condivisione della stessa struttura o degli stessi elementi radianti da parte di più operatori, sussiste l'obbligo di presentare un'unica richiesta di autorizzazione da parte di tutti i singoli fruitori dell'impianto. In detta richiesta devono essere indicate le eventuali condivisioni; inoltre ciascun singolo operatore di frequenza o di banda di frequenza è tenuto, per ogni progetto, ad acquisire autonomamente, l'apposito parere tecnico preventivo da parte dell'ARPAC.
8. Contestualmente copia dell'istanza viene inoltrata dal Comune di Caserta nella figura del SUAP ad ARPAC, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento degli elaborati, esprimendo il prescritto parere tecnico preventivo. Alla formulazione di detto parere è subordinata l'attivazione dell'impianto e non anche il perfezionamento del titolo di legittimazione. L'operatore è obbligato ad ottemperare, prima dell'attivazione dell'impianto, alle eventuali prescrizioni dettate da ARPAC.
9. Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso i Comitati di quartiere e le associazioni possono formulare osservazioni o comunicazioni di opposizione, richiedendo azioni correttive. Il Comune è tenuto a rispondere per iscritto entro il termine di 15 gg alle osservazioni presentate, motivando l'eventuale rigetto delle osservazioni o, in caso di accoglimento, indicando le azioni correttive.
10. Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
11. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni. enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati, e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. 9. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al precedente art. 7.
12. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla



tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9- ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.

13. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso, con obbligo di ripristino a proprie spese dello stato dei luoghi.

10.1.1 – NUOVI IMPIANTI

1. L'installazione di nuovi impianti è soggetta a richiesta di autorizzazione ai sensi dell'44 D.Lgs.207/2021 ex art. 87 D.Lgs.259/2003.
2. Per la presentazione della istanza, conforme al modello A di cui al D.Lgs. 259/2003, si applica la medesima procedura indicata al precedente punto 10.1.

10.1.2 – PROCEDURE SEMPLIFICATE PER DETERMINATE TIPOLOGIE DI IMPIANTI

1. L'installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive è soggetta alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività al SUAP , ai sensi dell'art. 5 D.Lgs.207/2021 ex art. 87 bis D.Lgs.259/2003, contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44 del Dlgs 207/2021, a nonché di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza.
2. Contestualmente, copia della segnalazione viene trasmessa all'ARPA per il rilascio del parere di competenza. Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma precedente, l'ARPA rilasci un parere negativo, l'amministrazione del Comune di Caserta ai sensi della disciplina e alle tempistiche della SCIA di cui all'art. 19 della L. 241/1990, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.
3. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attività siano rilevanti ai fini sismici, la segnalazione anzidetta è corredata dalla relativa asseverazione della struttura e delle opere inerente il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, redatta da professionista abilitato ed inviata al dipartimento del Genio Civile competente per territorio.
4. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa segnalazione sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'amministrazione, la segnalazione è priva di efficacia. Al termine dei lavori, deve essere inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato.
5. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attività, siano interventi di minore rilevanza, è sufficiente il solo deposito del progetto redatto da professionista abilitato. Al termine dei lavori, deve essere inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato.
6. Sono escluse dalla presentazione delle suddette asseverazioni e depositi all'Ufficio di Genio



Civile, gli interventi privi di rilevanza, quali: microcelle, impianti di copertura indoor e in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguali a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN.

10.1.3 – VARIAZIONI NON SOSTANZIALI DEGLI IMPIANTI

1. Le modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, sono soggette a comunicazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44 del D.Lgs.207/2021, da inviare ai medesimi enti che hanno rilasciato i titoli abilitativi per la verifica della rispondenza dell'impianto a quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs.207/2021 ex art 87-ter D.Lgs.259/2003.
2. La comunicazione va presentata al SUAP.

10.2 - MICROCELLE, PONTI RADIO, E ALTRI IMPIANTI

1. La realizzazione di microcelle (potenza in singola antenna uguale o inferiore a 10 Watt) è soggetta, ai sensi dell'art. 35, comma 4 L. n. 111/2011 e ss.mm.ii., modificato dall'art. 14 comma 10-ter L. 221/2012, alla sola comunicazione al SUAP contenente un'autocertificazione corredata di una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati.
2. La realizzazione di microcelle (potenza in singola antenna uguale o inferiore a 5 Watt) non è soggetta, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 35 L.111/2011, comma introdotto dall'art. 1 comma 86 L. 147/2013, ad alcuna comunicazione al SUAP.
3. All'interno di aree di particolare pregio storico, architettonico, paesaggistico o naturalistico ed estetico, interessate da regimi vincolistici imposti dalla normativa vigente, è valutata prioritariamente la possibilità di installazione di microimpianti, salva l'esistenza di comprovate e documentate circostanze ostative di carattere tecnico alla luce delle esigenze del servizio e comunque su base non interferenziale con impianti di altri soggetti concessionari o autorizzati legittimamente operanti. In ogni caso, gli impianti installati in dette zone non devono alterare significativamente lo stato visivo dei luoghi. A tali è necessario ricorrere ad adeguate forme di mascheramento e mimetizzazione degli impianti.
4. I soggetti interessati all'installazione di impianti di telecomunicazione diversi, quali ponti radio o assimilabili, devono darne comunicazione al SUAP ed al Comune, almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.

10.3 - IMPIANTI TEMPORANEI

1. L'installazione e l'attivazione di impianti temporanei è soggetta alla presentazione di comunicazione al SUAP e all'ARPA, a cui è allegata la relativa richiesta di attivazione, ai sensi dell'art. 47 D.Lgs.207/2021 ex art. 87-quater D.Lgs.259/2003 e secondo quanto previsto dall'art.11.1 e da quanto altro prescritto dal presente Regolamento.
2. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione, l'ARPA non si pronunci negativamente.
3. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta a comunicazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'amministrazione capitolina agli organismi competenti a effettuare i controlli, nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti



Città di Caserta

di campo elettromagnetico.

4. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.

10.4- IMPIANTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI

1. Tutti gli Enti Pubblici diversi dal Comune di Caserta che abbiano necessità di installare impianti di cui all'articolo 1, comma 2 del presente Regolamento devono inviare al SUAP, 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
2. In caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento.
3. In ogni caso resta invariato l'obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

10.5 - MESSA IN ESERCIZIO E COMUNICAZIONE POST ATTIVAZIONE - Certificato di conformità post-attivazione

1. L'operatore, dopo il perfezionamento del prescritto titolo di legittimazione, ha l'obbligo di comunicare al SUAP e all'ARPAC, entro dieci giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, la data di attivazione dello stesso in modo da consentire ad ARPAC l'esecuzione di misure di post-attivazione onde verificare il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità applicabili alla luce del D.P.C.M. 8 luglio 2003, dal disposto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 e del presente Regolamento.
2. Nella comunicazione deve essere indicato esplicitamente se l'attivazione dell'impianto sia finalizzata all'esecuzione di prove tecniche di trasmissione, che non possono comunque protrarsi per oltre 30 giorni, fatta eccezione per gli impianti temporanei. Decorso tale termine l'impianto dovrà essere condotto a regime.
3. I risultati di detta indagine, riportati da ARPAC in una certificazione di conformità post-attivazione, devono essere comunicati al Comune ed all'operatore e dovranno essere pubblicati dal Comune su apposita sezione dedicata al fine di darne adeguata informazione alla cittadinanza.
4. La certificazione di conformità post-attivazione deve essere redatta in condizioni di impianto attivo a regime.

10.6- CANONE PATRIMONIALE

1. I nuovi impianti o per la eventuale loro delocalizzazione sono assoggettati a canoni previsti dall'art. 1 comma 831-bis della legge 27/12/2019 n. 160.

CAPO IV – MONITORAGGIO VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 11 - INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE E SANITARIA

1. L'Amministrazione Casertana, anche coordinandosi con gli altri Organi tecnici (in particolare con ARPAC ed ASL), potrà organizzare periodicamente delle campagne informative volte alla sensibilizzazione della cittadinanza sul tema dell'elettromagnetismo, illustrando ai cittadini gli sviluppi della scienza sugli eventuali effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici e le



buone norme comportamentali. In particolare dovrà essere data priorità alla sensibilizzazione verso le fasce giovanili, anche mediante dibattiti ed attività guidate all'interno delle istituzioni scolastiche.

2. Sul sito del Comune verrà realizzata e mantenuta aggiornata un'apposita sezione informativa sui campi elettromagnetici anche mediante apposito richiamo all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" nella sottosezione "informazioni ambientali".

ART. 12 - MONITORAGGIO

1. L'Ufficio Inquinamento Acustico – Elettromagnetico del Settore Ambiente ed Ecologia del Comune di Caserta, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 2, gestisce le segnalazioni e gli esposti pervenuti in tema di presunto inquinamento elettromagnetico e le conseguenti misurazioni e verifiche.
2. Le attività di monitoraggio sono effettuate senza preavviso nei confronti dei gestori e saranno svolte con il supporto di ARPAC.
3. Parte delle risorse per il monitoraggio dovranno essere garantite da una adeguata percentuale delle spese di istruttoria di cui all'art. 13. Il pagamento delle spese di istruttoria è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione.

ART. 13 – VIGILANZA E CONTROLLO

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dal Comune che si avvarrà del supporto tecnico dell'ARPAC, di ASL e del Comando di Polizia Locale, nel rispetto delle rispettive specifiche competenze attribuite dalle disposizioni di legge, provvedendo alla verifica della conformità degli impianti rispetto al progetto e alle condizioni e prescrizioni previste nell'autorizzazione relativa agli impianti medesimi, nonché alla verifica della veridicità delle dichiarazioni depositate dai gestori, anche tramite misurazioni aggiornate del campo elettromagnetico prodotto dagli impianti.
2. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli con cadenza almeno annuale.
3. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dal DPCM 8 luglio 2003 ovvero della eventuale successiva normativa di settore ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta del titolo edilizio.
4. In caso di superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8 luglio 2003, il gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto secondo e nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità.
5. Il Comune, con il supporto tecnico di ARPAC, attiverà un servizio di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico, con campagne di rilevamento delle misurazioni da prevedersi almeno una volta all'anno, necessarie per verificare il rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge. I dati dei controlli e dei monitoraggi dovranno essere inseriti nell'apposita sezione del sito del Comune di cui all'art. 11.
6. I dati risultanti dall'attività di controllo potranno essere utilizzati dall'ASL per studi epidemiologici, per le iniziative di educazione sanitaria di cui al precedente art. 11, per attività di monitoraggio e di valutazione degli effetti dell'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici prodotti dagli impianti.



7. Il gestore richiedente l'autorizzazione all'installazione dell'impianto Srb dovrà allegare ricevuta di pagamento in favore del Comune di Caserta di € 3000,00, di cui € 1000,00 per diritti di istruttoria, € 1000,00 per diritti di sopralluogo ed € 1000,00 per diritti verifiche impianto;
8. Il comune di Caserta per tutte le maggiori incombenze derivanti dal presente regolamento costituirà una task force denominata "Ufficio antenne srb" costituito da un istruttore direttivo tecnico del Suap, un istruttore direttivo tecnico dell'ufficio ambiente, un istruttore direttivo amministrativo del patrimonio, un istruttore direttivo di vigilanza e un istruttore amministrativo.

CAPO V – MISURE SANZIONATORIE E FINALI

ART. 14 – SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni:

- a) delle norme di cui alla legge n. 36/2001, per le quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla stessa legge all'art. 15;
- b) delle norme di cui al D.Lgs. n. 259/2003, per le quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla stessa legge all'art. 98;

In caso di installazione o modifica di impianti di telefonia mobile in assenza o in difformità dell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste all'art. 214 del D.Lgs. n. 259/2003.

Nel caso di superamenti dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici previsti dal D.P.C.M. dell'8 luglio 2003 si applicano le disposizioni di cui al co. 47 dell'art. 1 della L.R. n. 22/2009 ed al disposto di cui alla legge n. 22/2012 in merito alla competenza ad irrogare le sanzioni, affidata ai comuni nel cui territorio si è verificato l'illecito; l'Amministrazione del Comune di Caserta procede all'irrogazione delle sanzioni, avvalendosi, ai fini dell'effettuazione dei controlli e della vigilanza, dell'ARPAC.

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorso il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera di approvazione.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.